

LSP 2267
PROF. N. 20342/2021

CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FARMACEUTICO DA PARTE DI FARMACIA CONCORDIA S.R.L. CON CONTESTUALE CONCESSIONE IN USO DI LOCALI

Il giorno 16 novembre 2021, in Concordia Sagittaria, presso la sede municipale posta in Piazza Caduti per la Patria n. 3, con la presente scrittura privata

tra

il COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA con sede in Concordia Sagittaria, via Roma n° 55 avente codice fiscale e partita IVA 00576720270, nel proseguimento dell'atto denominato "Comune" - rappresentata da dott. Domenico Muliner, domiciliato per la carica in Concordia Sagittaria, via Roma n. 55, che interviene nel presente contratto in nome, conto ed interesse del Comune medesimo, giusta i poteri derivantigli dall'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché da Decreto del Sindaco di data 20/05/2019, registrato al protocollo comunale con il numero 8412/2020, a quanto segue autorizzato giusta deliberazione del Consiglio comunale n. ed autorizzato a sottoscrivere il presente contratto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 dell'11/11/2021 ad oggetto: "Affidamento, per la durata di anni sei, del servizio farmaceutico di cui il Comune di Concordia e' titolare a farmacia concordia srl" e

"FARMACIA CONCORDIA S.r.l." con unico socio, avente sede in Concordia Sagittaria Piazza Matteotti n. 15, Codice fiscale e partita IVA 03709660272, con capitale sociale sottoscritto e versato in € 78.000,00, sottoposta all'attività di direzione e coordinamento dal parte del Comune di Concordia Sagittaria, di seguito denominata in quest'atto anche "Società", rappresentata da Schiava Gianfranco, nato a Teglio Veneto (VE) il 05/07/1954, residente a Concordia Sagittaria in Via Cairoli n. 4, c.f. SCHGFR54L05L085E, nella sua qualità di amministratore unico della Società, nominato con decreto del Sindaco del Comune di Concordia Sagittaria registrato al protocollo n. 7077 del 28/04/2017

PREMESSO CHE:

- a con deliberazione del Consiglio comunale n. 102 del 29/6/2006 ad oggetto: "Farmacia comunale - trasformazione dell'attuale gestione in economia in altra forma prevista dall'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000. Costituzione di una società a responsabilità limitata unipersonale a capitale interamente pubblico", è stata approvata la costituzione di una società a responsabilità limitata unipersonale, a partecipazione esclusiva del Comune di Concordia Sagittaria ed è stato approvato lo schema di contratto di servizio da stipulare con la predetta società;
- b la società Farmacia Concordia srl è stata costituita in data 31.07.2006 con rogito del notaio dott. Guido Bevilacqua di Pordenone;
- c il contratto di servizio, sottoscritto in data 27 dicembre 2006, è in scadenza il 31 dicembre 2021;
- d la Società costituisce il mezzo per il tramite del quale il Comune esercita il servizio farmaceutico di cui è titolare in forza di autorizzazione n. 3886/1 del 21 agosto 1975;
- e Farmacia concordia srl è una Società a totale capitale pubblico nei confronti della quale il Comune è in grado di esercitare un "controllo analogo" a quello che esercita verso i propri servizi ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 2 e 16 del D.Lgs n. 175/2016;
- f Farmacia concordia srl è, infatti, annoverata come "società in house" secondo la definizione riportata all'art. 16 del citato D.Lgs n. 175/2016;
- g in data 23/04/2021 Farmacia concordia srl è stata iscritta nell'elenco delle società in house ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 che dispone: *"E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. L'Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale"*;
- h con deliberazione del Consiglio Comunale 9 del 18/03/2020 è stato approvato il Regolamento comunale per il controllo analogo della società partecipata del Comune di Concordia Sagittaria;
- i le parti intendono, considerata la prossima scadenza, sottoscrivere un nuovo contratto di servizio che definisca gli obblighi reciproci che ciascuna parte si assume per la gestione del servizio pubblico in questione nel rispetto delle leggi, degli statuti, dei regolamenti e delle altre disposizioni in materia, nonché al fine di garantire il controllo dell'ente sull'attività di gestione della società ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi fissati dall'amministrazione comunale;

- j contestualmente alla stipulazione del contratto di servizio, le parti intendono procedere alla stipulazione del contratto di concessione dei locali ove vengono esercitati i servizi oggetto del contratto di servizio;
- k Farmacia Concordia srl ha rappresentato la necessità di avviare, già a partire dall'anno 2021, le procedure relative ai lavori di ristrutturazione/manutenzione straordinaria relativi ai locali di Piazza Caduti per la Patria n. 7, onde mettere a disposizione dei cittadini, quanto prima, i servizi che saranno ivi svolti, di far decorrere il nuovo contratto a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso; (si ritiene di accogliere tale richiesta sia per i benefici a favore della collettività sia per le possibili ricadute economiche positive sul Comune);
- l il presente contratto di servizio è stato approvato dal Comune di Concordia Sagittaria con delibera di Consiglio Comunale n. 62 dell'11/11/2021

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Capo II – Contratto di servizio

Articolo 1 - Premesse

Le premesse sono ritenute parti integranti del presente contratto di servizio.

Articolo 2 - Oggetto.

Le parti convengono, con il presente contratto, da un lato, di risolvere, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso, il contratto di servizio sottoscritto in data 27/12/2006 fermi restando tuttavia i corrispettivi contrattuali corrisposti e da corrispondere sulla base dello stesso, dall'altro, di disciplinare le nuove condizioni contrattuali relative all'affidamento, a Farmacia Concordia srl, del servizio pubblico relativo alla gestione della farmacia di cui il Comune è titolare (di seguito definito "servizi farmaceutici").

La Farmacia ha sede nei locali di Piazza Matteotti n. 15 e/o in altri che potranno essere individuati d'intesa tra le parti.

L'affidamento della gestione del servizio non comporta il trasferimento della titolarità del diritto di esercizio della farmacia, rimanendo lo stesso espressamente in capo al Comune di Concordia Sagittaria.

Il servizio oggetto dell'affidamento è da considerarsi, ad ogni effetto, servizio pubblico, la cui erogazione da parte della Società deve avere, pertanto, carattere di regolarità, continuità e completezza nel rispetto della vigente normativa e delle finalità statutarie.

Articolo 3 - Prestazioni della società, obiettivi e standard.

La società, nell'espletamento del servizio farmaceutico e nel rispetto delle finalità statutarie, si impegna a perseguire i seguenti obiettivi, ovvero a:

- a) raggiungere gli standard di servizio individuati dalla "Carta dei servizi della Farmacia", che, registrata al protocollo comunale al n. 20335 del 16/11/2021, forma parte integrante del presente contratto seppur non materialmente allegata allo stesso;
- b) promuovere l'uso corretto del farmaco;
- c) garantire, in linea con la vigente normativa, un ampio orario di apertura delle sedi farmaceutiche che tenga conto delle esigenze della collettività di riferimento, in linea con la collocazione territoriale delle stesse;
- d) promuovere, organizzare ed attuare sistematicamente, all'interno delle farmacie e sul territorio, iniziative e servizi di educazione e informazione sanitaria tese a sviluppare progetti di prevenzione, anche nell'ambito di programmi del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale;
- e) uniformare i propri comportamenti a criteri di obiettività, giustizia, imparzialità, uguaglianza, non discriminazione, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, cortesia, tutela, valutazione e miglioramento della qualità, trasparenza e riservatezza, facilità di accesso ai servizi;
- f) assicurare il buon andamento della gestione;
- g) assicurare la massima trasparenza in tutta l'attività di gestione fornendo la più completa ed efficace informazione ai cittadini-utenti, anche con riferimento ai servizi offerti dalla società;
- h) adattare il servizio ai bisogni degli utenti e svolgere una puntuale valutazione delle azioni intraprese per il miglioramento della qualità del servizio in rapporto alla soddisfazione dell'utenza;
- i) garantire il diritto di riservatezza degli utenti alla non diffusione delle notizie riguardanti sia l'acquisto di qualsiasi prodotto, che il tipo di prestazione eventualmente fruita;

- j) garantire un servizio efficiente ed efficace attraverso l'impiego di personale e/o di collaboratori adeguatamente preparati e competenti, in grado di rispondere, in maniera precisa e tempestiva, ai bisogni ed alle richieste degli utenti;
- k) apportare, anche su richiesta del Comune, variazioni all'organizzazione dei servizi farmaceutici e/o eseguire ulteriori servizi, anche temporanei, purché gli stessi siano connessi o complementari all'oggetto del presente contratto e siano finalizzati al soddisfacimento delle esigenze dell'utenza. Tutte le modifiche alla Carta o le variazioni di cui alla precedente lettera k) stessa dovranno essere preventivamente concordate con il Comune di Concordia Sagittaria.

Articolo 4 - Durata del Contratto.

Il presente Contratto ha la durata di anni sei a decorrere dalla data di sottoscrizione e, alla scadenza, se consentito dalle norme, potrà essere rinnovato previo espresso accordo tra le parti.

Alla scadenza naturale del contratto:

- la società riconsegnerà al Comune i locali, gli arredi e le attrezzature in quel momento in uso;
- il Comune, in contraddittorio con la Società, procederà alla verifica dell'integrità e della completezza dei locali, delle attrezzature e degli arredi, considerandone la normale usura;
- il Comune avrà diritto ad esigere dalla società il reintegro o l'indennizzo dei beni mancanti o danneggiati;
- il Comune corrisponderà il costo sostenuto dalla società per l'approvvigionamento delle rimanenze di magazzino; il relativo pagamento avverrà non prima di aver compensato eventuali pendenze esistenti.

Articolo 5 - Rapporti economico – finanziari.

La società, quale corrispettivo per l'affidamento del servizio, si impegna a corrispondere al Comune, a partire dall'anno 2022, un importo annuo pari a € 27.000,00.

Il corrispettivo sarà versato al Tesoriere Comunale in un'unica rata entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno precedente. Pertanto il primo versamento sarà effettuato entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno 2021.

Il canone annuo, come sopra determinato, potrà essere variato, previo accordo tra le parti, in seguito al verificarsi di una delle seguenti situazioni: significativi cambiamenti degli adempimenti della società, nuove norme legislative o regolamenti che stabiliscono nuove/diverse condizioni per l'esercizio delle attività previste nel presente contratto, modifica delle condizioni di mercato, ragguardevoli investimenti operati dalla Società.

Articolo 6 - Obblighi della Società

La Società si impegna a:

- a) organizzare e gestire il servizio secondo quanto indicati ai superiori articoli 1 e 2;
- b) esercitare l'impresa sotto l'insegna "FARMACIA COMUNALE";
- c) attenersi a quanto previsto dal Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e sue successive modifiche ed integrazioni;
- d) uniformare lo svolgimento del servizio ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 e dell'art. 11 del D.lgs. 30 luglio 1999, n. 286 e, più precisamente, ai seguenti principi fondamentali: - eguaglianza dei diritti dell'utente, - imparzialità, obiettività e giustizia nei confronti degli utenti; - economicità, continuità e regolarità del servizio; - partecipazione del cittadino;
- e) aggiornare la Carta della Qualità dei Servizi ai sensi art. 2, comma 461 della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244;
- f) attenersi agli obiettivi annuali e pluriennale stabiliti dal Comune con appositi atti;
- g) trasmettere, tramite l'organo amministrativo, entro trenta giorni dalla relativa approvazione, il bilancio di esercizio. La trasmissione del bilancio dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione: relazione sul governo societario, ai sensi dell'art. 6, c. 4, D.Lgs. n. 175 del 2016 contenente: il programma di valutazione del rischio aziendale ex art. 6, c. 2, del medesimo D.lgs., la relazione sul monitoraggio e la verifica del rischio da crisi aziendale, gli ulteriori strumenti di governo societario ex art. 6, co.3, del D.Lgs. n.175/2016 oppure le ragioni per cui questi ultimi non sono stati adottati.
- h) assicurare la piena collaborazione con gli uffici comunali per l'esercizio del controllo di cui al D.Lgs. n. 175/2016 secondo quanto previsto dal Regolamento per il controllo analogo della società

partecipata del Comune di Concordia Sagittaria approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 18/03/2020

- i) osservare, nell'espletamento dei servizi farmaceutici, tutte le norme vigenti in materia;
- j) stipulare idonee polizze assicurative inerenti la responsabilità civile verso terzi derivante dall'attività, nonché quelle indicate al successivo art. 3 comma 5 del capo II del presente contratto e a mantenerle in vita per tutta la durata dell'affidamento del servizio;
- k) acquisire lavori, beni e servizi nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici;
- l) disporre, impiegare ed assicurare, a norma di legge, personale aziendale qualificato ai sensi della vigente normativa, idoneo e sufficiente a garantire la regolarità, l'affidabilità e la qualità del servizio, applicando allo stesso il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria;
- m) attenersi agli obblighi previsti agli articoli 8 e 17 rubricati, rispettivamente, "divieto di pantouflage" e "Partecipazione – trasparenza – prevenzione della corruzione";
- n) osservare, in quanto applicabili, il Codice di comportamento dei pubblici dipendenti e quello adottato dal Comune di Concordia Sagittaria, come previsto al successivo articolo 16;
- o) altri obblighi indicati nel presente contratto.

Articolo 7 – Obblighi del Comune.

Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, si impegna ad agevolare il migliore espletamento dei servizi oggetto del presente contratto, anche attraverso l'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti e di tutti gli adempimenti utili e necessari allo svolgimento del servizio.

Il Comune si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni che si riferiscono all'organizzazione d'impresa della società ovvero ai sistemi di produzione di beni e servizi, acquisiti in relazione alle attività di controllo previste dal contratto.

Articolo 8 - Partecipazione – trasparenza – prevenzione della corruzione – tracciabilità flussi finanziari

La Società garantisce la partecipazione del cittadino al servizio pubblico, sia per l'accesso alle informazioni che lo riguardano, sia per quanto riguarda la tutela del diritto alla corretta erogazione del servizio.

La Società, inoltre, è tenuta ad osservare, ai sensi del vigente D.Lgs. n. 33/2013, le disposizioni in materia di obblighi sulla trasparenza e a pubblicare, sul proprio sito web, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", le informazioni ed i dati richiesti dalla specifica normativa.

La Società s'impegna ad attuare iniziative di customer satisfaction che prevedano l'acquisizione periodica delle valutazioni degli utenti in relazione ai parametri contenuti nella Carta dei Servizi.

La società adotta strumenti di prevenzione e controllo della corruzione e promozione della trasparenza secondo le disposizioni normative vigenti (L. 190/2012, D.Lgs. n. 33/2013) e nel rispetto delle linee guida delineate dell'ANAC.

Quanto alla tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, le parti, allo stato, avuto riguardo alla deliberazione ANAC n. 31 maggio 2017 ad oggetto: "Aggiornamento della determina n. 4 del 7 luglio 2011, recante «Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136» - aggiornata al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» con delibera n. 556 del 31 maggio 2017", danno atto che:

- a) gli obblighi di tracciabilità non trovano applicazione nei rapporti tra Comune e Farmacia Concordia srl, in quanto non risultano integrati gli elementi costitutivi del contratto d'appalto (per difetto del requisito della terzietà);
- b) resta ferma l'osservanza della normativa sulla tracciabilità per Farmacia Concordia srl quando la stessa affida appalti a terzi, rivestendo in tal caso la qualifica di stazione appaltante.

Articolo 9 - Responsabilità

Dalla data di affidamento, la società sarà unica responsabile della gestione dei servizi oggetto del presente contratto, sotto il profilo tecnico, organizzativo, economico e finanziario.

Il Comune di Concordia Sagittaria, pur rimanendo titolare del diritto all'esercizio della farmacia, resta completamente estraneo ai rapporti tra la società ed i suoi fornitori, dipendenti o collaboratori, terzi in genere, i quali non potranno avanzare alcuna richiesta o pretesa, né sollevare eccezioni di sorta nei confronti del Comune di Concordia Sagittaria.

La Società solleva, pertanto, il Comune da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Articolo 10 - Rapporti con l'utenza.

Tutti i rapporti con l'utenza e con i fruitori del servizio farmaceutico nonché con i cittadini, relativi a tutte le problematiche della gestione del servizio, sono demandati alla società.

Nell'ambito della documentazione fornita ai sensi dell'art 12, la Società dovrà evidenziare in maniera sintetica i reclami, le osservazioni o le proposte avanzate dall'utenza e le eventuali conseguenti azioni adottate.

Articolo 11 - Cessione e subaffidamento del contratto.

La Società non potrà trasferire o cedere a terzi il presente contratto, nè i diritti o gli obblighi da esso derivanti.

La società non potrà inoltre subaffidare a terzi quote dei servizi oggetto del presente contratto.

Articolo 12 - Vigilanza e controllo comunale sull'erogazione del servizio.

Il Comune si riserva il diritto di controllare che la gestione dei servizi avvenga nel pieno rispetto delle condizioni fissate dal presente contratto ed, in particolare, degli standard qualitativi definiti per i specifici servizi.

Al fine di consentire al Comune di esercitare tale controllo, nonché per la verifica dell'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, la Società si impegna a fornire tutte le informazioni dallo stesso richieste ed a consentire visite ed ispezioni ed ogni altra operazione conoscitiva di carattere tecnico.

I risultati delle verifiche e dei controlli e delle eventuali irregolarità riscontrate saranno segnalati all'organo amministrativo della Società per la messa in atto delle opportune azioni correttive.

Con cadenza semestrale (entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio e nei sei mesi successivi), sulla base di quanto previsto dagli articoli 3 e 5 del Regolamento comunale per il controllo analogo della società partecipata del Comune di Concordia Sagittaria approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 18/3/2020, la società deve trasmettere al Comune report periodici sullo stato di attuazione del contratto di servizio secondo lo schema approvato con verbale registrato al protocollo n. 18993 del 26/10/2021 e trasmesso a Farmacia concordia srl con nota protocollo n. 19020 del 27/10/2021, contenente:

- a) le informazioni relative alla (avvenuta) osservanza della normativa in materia di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, assunzione di personale, affidamento di incarichi di collaborazione, consulenza, incarichi professionali, diritto di accesso agli atti della società partecipata, trasparenza e prevenzione della corruzione;
- b) informazioni in merito al rispetto degli indicatori relativi agli standard qualitativi e quantitativi previsti nella carta dei servizi e nel presente contratto di servizio, indicando relativi scostamenti e le cause degli stessi, compresi quelli relativi agli impegni assunti dalla Società nei confronti dei cittadini ed indicati nella carta dei servizi; ciò al fine di consentire il monitoraggio da parte del Comune;
- c) informazioni economico finanziarie rilevanti per il bilancio del Comune;
- d) informazioni sulle indagini relative alla soddisfazione del cittadino utente del servizio e sui relativi esiti, nonché sui reclami secondo quanto previsto dal precedente art. 10.

Lo schema di report potrà subire motivate variazioni anche in conseguenza di nuove o diverse disposizioni normative che dovessero intervenire durante la vigenza del contratto. Di tali variazioni sarà data comunicazione alla Società.

Articolo 13 - Risoluzione del contratto

Il presente contratto si risolve di diritto, ex art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- a) per fallimento o assoggettamento ad altre procedure concorsuali della Società;
- b) per interruzione del servizio con chiusura dell'esercizio farmaceutico per una durata superiore a 5 giorni consecutivi, quando sia imputabile a dolo o colpa grave della Società;
- c) per decadenza dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria;
- d) per accertata vendita al pubblico di farmaci vietati;
- e) per accertata inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
- f) per accertato ricorso all'abusivismo professionale.
- g) per gravi inadempimenti rispetto agli impegni assunti con il presente contratto ovvero gravi violazioni di disposizioni normative che regolamentano il servizio farmaceutico;
- h) per gravi e reiterate disfunzioni nell'erogazione delle prestazioni farmaceutiche.

Nelle ipotesi indicate al comma 1, il Comune potrà, mediante apposita dichiarazione, risolvere unilateralmente il presente contratto.

La risoluzione del contratto, fermo restando in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento del danno subito, comporta la decadenza dell'affidamento del diritto della gestione della farmacia, la restituzione al Comune, ovvero al soggetto indicato dallo stesso, dei beni mobili ed immobili funzionali all'espletamento del servizio farmaceutico e dei relativi rapporti di lavoro.

La società si obbliga ad assicurare, in ogni caso, la continuità nella gestione dei servizi farmaceutici ad essa affidati, espletando questi ultimi, nel rispetto del presente contratto, anche in caso di intervenuta risoluzione contrattuale, fino al momento in cui la gestione sia assunta da altri.

Articolo 14 - Penali

Per ognuna delle violazioni di seguito indicate e non giustificate, potrà essere applicata, previa contestazione alla società e in contraddittorio con la stessa, una penale monetaria nelle seguenti misure:

- mancato rispetto degli orari dei turni di apertura: fino ad un importo di € 500,00.= (Euro cinquecento/00);
- mancato rispetto dei principi relativi alla carta dei servizi farmaceutici o mancato aggiornamento della carta dei servizi: fino ad un importo di € 500,00.= (cinquecento/00);
- lievi infrazioni a prescrizioni o a norme di distribuzione al dettaglio di farmaci: fino ad un importo di € 200,00.= (Euro duecento/00).

Articolo 15 - Revoca

Il Comune si riserva di revocare l'affidamento del Servizio, prima della naturale scadenza, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse, ivi compresa l'ipotesi di cessione del servizio o diversa scelta nella gestione dello stesso, anche a seguito di modifiche legislative in materia.

Qualora la revoca comporti pregiudizi per la società, il comune è tenuto a corrispondere alla stessa un indennizzo parametrato al danno emergente.

La Società assicura, in ogni caso, la continuità della gestione del servizio farmaceutico ad essa affidato fino al momento in cui la gestione dello stesso venga assunta dal Comune ovvero affidata ad altro soggetto.

Articolo 16 - Codice di comportamento

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 2 del Codice di comportamento del Comune di Concordia Sagittaria, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 5/2014, la società e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori, a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione.

Articolo 17 – Divieto ex art. 53 comma 16 ter del D.Lgs n. 165/2001

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, la società, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né di aver attribuito incarichi a ex dipendenti comunali che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Capo II – Concessione in uso di locali e attrezzature

Articolo 1 - Locali.

Il Comune di Concordia Sagittaria concede in uso alla società, per la gestione dei servizi sopra indicati, l'unità immobiliare posta in Comune di Concordia Sagittaria, Piazzale Matteotti n. 15, al piano terra, censita al foglio n. 7, mappale 262 sub 5, categoria C/1, classe 6, consistenza 92 mq, rendita euro 1.444,43, unitamente ai mobili ed attrezzature contenutivi, il tutto come meglio descritto nell'inventario che, sottoscritto dalla parti, viene depositato presso la Sede Municipale e l'esercizio farmaceutico.

La durata della concessione è pari alla durata dell'affidamento del servizio indicata al precedente articolo 4.

Il Comune di Concordia Sagittaria concede, altresì, in uso alla società, l'unità immobiliare posta in Comune di Concordia Sagittaria, censita al foglio n. 7, mappale 47 sub 7, categoria A10, classe 2, consistenza 4 vani, rendita euro 929,62, sita in Piazza Caduti per la Patria n. 7 per l'espletamento, a titolo esemplificativo, dei seguenti servizi:

Sportello di consulenza gratuita

Screening oncologico
Misurazione della pressione arteriosa
Check-up computerizzato della cute
Farmaco vigilanza
Autoanalisi in farmacia
Autoanalisi intolleranze alimentari
Autoanalisi fiori di Bach
Noleggi apparecchi elettromedicali
Servizi sanitari per turisti
Holter pressorio
Sleep monitor
Prova gratuita dell'udito
punto prelievo
presenza di specialisti quali nutrizionista, psicologo

Per quanto sopra, con il presente contratto, le parti convengono di risolvere, dalla data di sottoscrizione dello stesso, il precedente contratto di locazione, sottoscritto in data 03/01/2019, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Venezia il 28/01/2019, n. 376 serie 3T.

Articolo 2 - Corrispettivo

La società corrisponderà all'Amministrazione Comunale, per la concessione di cui al precedente art. 1, il canone annuo di € 20.000,00 = (Euro ventimila/00); detto corrispettivo sarà versato al Tesoriere Comunale in un'unica rata nel mese di giugno di ciascun anno e sarà automaticamente aggiornato, a partire dal secondo anno, in misura pari all'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT per l'anno precedente con riferimento al mese di gennaio.

Le parti danno atto che il suddetto canone è così composto:

€ 12.000,00 per la concessione dei locali di Piazzale Matteotti n. 15

€ 8.000,00 per la concessione dei locali di Piazza Caduti per la Patria n. 7

Articolo 3 - Condizioni della concessione d'uso

La concessione è regolata come segue:

1. la società dovrà utilizzare e far utilizzare la struttura in modo corretto, osservando tutte le norme di sicurezza, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia applicabili e compatibili con la natura della stessa. Dovrà essere, in particolare, data osservanza al Regolamento comunale per l'uso e la gestione delle strutture comunali;
2. sono interamente a carico della società le spese relative al servizio di pulizia, alla fornitura dell'acqua nonché dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, nonché alle forniture degli altri servizi comuni. Sono, altresì a carico della società tutte le altre spese, ivi compresi i premi di assicurazione dello stabile, le spese di riparazione dell'impianto di riscaldamento e di condizionamento e le spese di revisione delle attrezzature antincendio;
3. è a carico della società la realizzazione, completamente a propria cura e spese, secondo il progetto che verrà approvato con apposita deliberazione della Giunta comunale, dei lavori relativi ai locali di Piazza Caduti per la Patria n. 7; gli stessi dovranno essere affidati nel rispetto della vigente normativa in materia di lavori pubblici;
4. fermo restando quanto indicato ai precedenti punti 2) e 3), la manutenzione ordinaria compete alla società, quella straordinaria al Comune. Qualora il Comune e la società si accordino affinché interventi di manutenzione straordinaria e/o relativi a spese di investimento siano effettuati dalla società, il Comune e la società stabiliranno le modalità e in quale misura (nei limiti dell'accertato beneficio per l'ente), scomputare tali somme da quelle dovute al Comune dalla società sulla scorta del presente contratto;
5. la società non potrà effettuare lavori sugli immobili oggetto del presente contratto, senza il preventivo consenso scritto del Comune;
6. la società è responsabile della consegna, della custodia e della conduzione dei locali concessi che dovranno quindi essere conservati in buono stato d'efficienza e di conservazione così da poter essere riconsegnati, in perfetta funzionalità al termine della concessione, salvo il degrado derivante dall'uso. A tal fine la concessionaria dà atto di aver stipulato adeguata polizza assicurativa, coem da documentazioen trasmessa al Comune.
7. la società è tenuta all'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
8. la società è tenuta a richiedere a propria cura e spese, le prescritte licenze ed autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie attività;

9. la società è tenuta a provvedere alla nomina di un Responsabile della Sicurezza, ai sensi della normativa vigente in materia; in particolare tale responsabile dovrà garantire l'osservanza, il mantenimento e l'aggiornamento delle disposizioni per la gestione della sicurezza e della emergenza;
10. la società è tenuta a segnalare tempestivamente per iscritto all'Ufficio Tecnico Comunale ogni anomalia o difetto di funzionamento o condizioni di inefficienza e/o carenza di sicurezza della struttura affidata;
11. la società deve intendersi decaduta, con l'obbligo della restituzione immediata dell'immobile libero da persone e cose e salvi gli eventuali altri danni, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi: a) mancato pagamento del canone, per due scadenze consecutive; b) riscontro di inadempimento grave, cui il concessionario non ha ottemperato entro 3 mesi dalla diffida da parte dell'Amministrazione; c) mancato rispetto del divieto di subconcessione; d) mutamento non autorizzato del tipo di utilizzo convenuto nel contratto; e) accertato venir meno dei requisiti previsti dall'art. 80 del Dlgs n 50/2016 e s.m.i.;
12. Il Comune vigila sull'uso e sulla manutenzione della struttura da parte dell'Associazione anche attraverso appositi controlli, al fine di verificare la buona conduzione e gestione nel rispetto degli impegni assunti con la presente concessione;
13. la società può recedere, in tutto in parte, dalla concessione in uso con un preavviso di 6 (sei) mesi.

CAPO III – Norme finali

Articolo 1 - Collegamento tra affidamento e concessione dei locali

Poichè la concessione in uso dei locali trova ragione d'essere nell'affidamento del servizio farmaceutico alla società, la cessazione, per qualunque causa, dell'affidamento del servizio farmaceutico alla società comporta, ipso iure, la cessazione della concessione in uso dei locali.

Articolo 2 - Controversie e vertenze

Per ogni contestazione che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, attuazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di legge.

Articolo 3 - Spese

Le spese di stipulazione del presente contratto sono a carico del Comune di Concordia Sagittaria.

Articolo 4 - Rinvio

Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia alla normativa vigente in materia di distribuzione al dettaglio di prodotti farmaceutici e di concessione in uso.

Articolo 5 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" il Comune informa la società che "titolare" del trattamento dei dati raccolti è il Comune di Concordia Sagittaria e che, relativamente agli adempimenti inerenti al presente contratto, "responsabile" del suddetto trattamento è il responsabile del servizio, Domenico Muliner.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16 e del Dlgs 196/2003, il Comune informa che i Suoi dati personali sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalle legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono disponibili sulla sezione privacy del sito web (www.comune.concordiasagittaria.ve.it) del Comune di Concordia Sagittaria.

COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA
Domenico Muliner



FARMACIA CONCORDIA SRL
Gianfranco Schiava

